REGOLAMENTO (CEE) N. 3271/82 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1982

relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2007/82 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafi 4 e 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/79 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni in Francia di alcuni prodotti (categorie 23, 29, 31, 33 e 80) elencati in allegato, originari della Cina, hanno superato o rischiano di superare il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11, del regolamento (CEE) n. 3061/79, sono state notificate alla Cina domande di consultazione; che, in attesa dei risultati delle consultazioni avviate in seguito a dette domande, i prodotti in questione sono soggetti a limiti quantitativi a titolo provvisorio;

considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Cina tra il 1° gennaio 1982 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito;

considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione in Francia di prodotti originari della Cina, delle categorie riportate in allegato, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso la Francia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione di un certificato d'imbarco attestante che la spedizione ha effettivamente avuto luogo prima di detta data.

2. Tutti i prodotti spediti dalla Cina a decorrere dal 1° gennaio 1982 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detto limite quantitativo provvisorio non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino all'entrata in vigore di un regolamento che fissi limiti quantitativi a titolo definitivo in seguito alle consultazioni avviate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1982.

Per la Commissione

Lorenzo NATALI

Vicepresidente

(1) GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 216 del 24. 7. 1982, pag. 1.

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1982	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982
23	56.05 B		Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto : B. di fibre tessili artificiali :	Cina	F	Tonnellate	300
		56.05-51 ; 55 ; 61 ; 65 ; 71 ; 75 ; 81 ; 85 ; 91 ; 95 ; 99	Filati di fibre tessili artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto				
29	61.02 B II e) 3 aa) bb) cc)		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri :	Cina	F	1 000 pezzi	40
		61.02-42 ; 43 ; 44	Abiti a giacca e completi, tessuti (compresi gli insiemi composti da due o tre pezzi, ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme) per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci				
31	61.09 D		Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici :	Cina	F	1 000 pezzi	450
		61.09-50	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia				
33	51.04 A III a)		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02) : A. Tessuti di fibre tessili sintetiche	Cina	F	Tonnellate	235
	62.03 B II b) 1		Sacchi e sacchetti da imballaggio : B. di tessuti di altre materie tessili : II. altri :				
		51.04-06	Tessuti fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza				
		62.03-96	Sacchi di tessuti fabbricati con lamette o forme simili				

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1982	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982
80	61.02 A		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : A. Indumenti per bambini piccoli (bébés) ; indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa :	Cina	F	Tonnellate	70
	61.04 A		Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini : A. Indumenti per bambini piccoli (bébés) ; indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa :				
		61.02-01 ; 03 61.04-01 ; 09	Indumenti tessuti per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali				